



UNIONE MONTANA COMELICO

32045 SANTO STEFANO DI CADORE - BELLUNO - VIA DANTE ALIGHIERI N. 3 - TEL. 0435-62113 0435-420117 FAX 0435-62113

PARTITA IVA: 00731980256 - C.F.: 92001980256 E-mail: segr@cmcs.it PEC: cm.comelicosappada@pecveneto.it

PROCEDURA DI VINCA

VALUTAZIONE PRELIMINARE – SCREENING SPECIFICO (LIVELLO I)

PARERE MOTIVATO

n. 38 del 09.09.2026

Codice istanza: B202600038

Denominazione: **Progetto per il recupero naturalistico di superfici pascolive abbandonate e degradate in località "Malga Antola", nell'ambito amministrativo del Comune di Santo Stefano di Cadore C.T. Santo Stefano di Cadore - fogli 1 e 2 particelle varie**

Proponente: Provincia di Belluno

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

VISTA la disciplina sulla valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/97, alle Linee Guida Nazionali approvate con intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, alla L.R. n. 12/2024 e Regolamento regionale n. 4/2025;

VISTA la disciplina relativa all'istituzione e la gestione dei siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/Cee, "Habitat", alla Direttiva 2009/147/Ce, "Uccelli", alla Legge n. 157/1992, al D.P.R. n. 357/97, al Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, alle D.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017, n. 1135/2020;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000, gli habitat e specie, tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: Delibere di Giunta Regionale n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024, 1384/2024, 872/2025 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

DATO ATTO delle competenze in materia di VINCA assegnate alla Regione con la L.R. n. 12/2024, art. 15,

commi 4 e 7; con il Decreto n. 36 del 10/04/2025 del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso sono stati individuati i soggetti quali Autorità delegate per VINCA, a conclusione dell'attività di verifica circa il possesso dei relativi requisiti tecnico-scientifici; con DGRV n.438 in data 22.04.2025 è stato approvato ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 12/2024 e dell'art. 11, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025 -è stato approvato l'elenco delle Autorità delegate per la VINCA come riportate negli Allegati A, B e C;

VISTO che la delega regionale per la procedura di VINCA di valutazione preliminare (Livello I), all'Unione Montana Comelico è stata recepita con deliberazione di Giunta n. 26 in data 16 luglio 2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la documentazione per la valutazione di incidenza acquisita in atti, con prot. 2234 in data 08/07/2026, sulla base della quale il Proponente ha richiesto lo svolgimento della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)";

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le modalità definite alla lettera B dell'Allegato Tecnico al Regolamento regionale n. 4/2025;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente per la VINCA e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, provvede a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nella documentazione per la valutazione di incidenza presentata dal Proponente;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione della documentazione per la VINCA sul sito web istituzionale, in data 13/07/2026, non sono pervenute osservazioni nei termini previsti (13/08/2026);

RISCONTRATO che, sulla base della predetta documentazione per la VINCA, non risultano coinvolti territori ricadenti all'interno di Parchi e Riserve regionali istituiti ai sensi della L.R. n. 40/84 o di Siti della rete Natura 2000 assegnati ad un Soggetto Gestore;

CONSIDERATO che pertanto non si è reso necessario sentire alcun Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 4/2025;

DATO ATTO e CONSIDERATO che a seguito dello svolgimento delle consultazioni (fase 2 della procedura di valutazione preliminare) non sono segnalate specifiche criticità;

CONSIDERATO che non vi sono carenze o omissioni nella documentazione per la VINCA acquisita agli atti con l'avvio della procedura, tali da richiedere integrazioni;

TENUTO CONTO di quanto riportato nel "Format di supporto Proponente – Screening Specifico" e nei relativi allegati,

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica n. 38 del 09.09.2026 in atti, effettuata sulla base del "Format di supporto Valutatore – Screening Specifico";

CONSIDERATO che l'istanza riguarda: **Progetto per il recupero naturalistico di superfici pascolive abbandonate e degradate in località "Malga Antola", nell'ambito amministrativo del Comune di Santo Stefano di Cadore C.T. Santo Stefano di Cadore - fogli 1 e 2 particelle varie.**

DATO ATTO che l'ambito di realizzazione dell'intervento è interno alla rete Natura 2000, in particolare

ai siti cod. IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" e IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà"

PRESO ATTO che il proponente ha individuato le seguenti CONDIZIONI DI Obbligo tutte ritenute idonee, coerenti e pertinenti:

S87 Consentire l'accesso al cantiere esclusivamente lungo strade, piste e sentieri già esistenti

S93 Adottare modalità per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto

CONSIDERATO che risultano possibili delle perturbazioni sull'habitat, sia pur limitate nello spazio e nel tempo per le quali si rende necessario l'identificazione di C.O;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario individuare delle condizioni d'obbligo funzionali ad evitare l'incidenza sull' habitat di interesse comunitario e al mantenimento dell'integrità del Sito;

CONSIDERATO che, in ragione degli effetti attesi dall'istanza, per gli aspetti legati all'intervento, le condizioni d'obbligo che si ritengono sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione del Sito coinvolto, sono le seguenti:

S3 Limitare il periodo di esecuzione dal 1 agosto al 1 marzo.

G9 Adottare le disposizioni in materia di buone prassi previste dalle vigenti misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario, a tutela di quelli presenti nell'area interessata dall'istanza.

S32 Allontanare i residui dello sfalcio.

S87 Consentire l'accesso al cantiere esclusivamente lungo strade, piste e sentieri già esistenti .

S90 Localizzare le aree di deposito in aree non riconducibili a contesti territoriali di pregio naturalistico o conservazionistico, in cui sono rinvenibili emergenze vegetazionali, floristiche e/o faunistiche.

S93 Adottare modalità per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto.

TENUTO CONTO degli obiettivi di conservazione del Sito della rete Natura 2000 considerato per la presente valutazione e del verificato rispetto delle misure di conservazione previste per il medesimo;

DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del predetto Sito e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell'integrità del medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta e/o cumulativa e risultando trascurabile l'incidenza indiretta di carattere temporaneo, dovuta alla realizzazione dell'intervento, stanti le modalità di realizzazione e le condizioni d'obbligo identificate;

TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica;

RICONOSCIUTO che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul sito della rete Natura 2000,

ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)", il seguente

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

Per l'Intervento; **Progetto per il recupero naturalistico di superfici pascolive abbandonate e degradate in località "Malga Antola", nell'ambito amministrativo del Comune di Santo Stefano di Cadore C.T. Santo Stefano di Cadore - fogli 1 e 2 particelle varie.**

subordinatamente al rispetto delle seguenti Condizioni d'Obbligo:

- S3 Limitare il periodo di esecuzione dal 1 agosto al 1 marzo.
- G9 Adottare le disposizioni in materia di buone prassi previste dalle vigenti misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario, a tutela di quelli presenti nell'area interessata dall'istanza.
- S32 Allontanare i residui dello sfalcio.
- S87 Consentire l'accesso al cantiere esclusivamente lungo strade, piste e sentieri già esistenti .
- S90 Localizzare le aree di deposito in aree non riconducibili a contesti territoriali di pregio naturalistico o conservazionistico, in cui sono rinvenibili emergenze vegetazionali, floristiche e/o faunistiche.
- S93 Adottare modalità per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide oliquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto.

La durata temporale della presente valutazione di Screening Specifico è di cinque anni.

IL SEGRETARIO DIRIGENTE

(dott.ssa. Gloria RECCHIA)

ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

GLORIA
RECCHIA
09.09.2026
13:14:07
GMT+02:00

